



**CITTA' DI
SAN GIORGIO A CREMANO**

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Delibera n. 301 del 22 ottobre 2013

OGGETTO: I.M.U. – Imposta Municipale Propria – Fissazione Aliquote Anno 2013 – Proposta al Consiglio Comunale .

L'anno D u e m i l a t r e d i c i il giorno 22 del mese di Ottobre alle ore 13.00 nella sala delle adunanze della sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Dr. Domenico GIORGIANO in qualità di SINDACO

e sono presenti gli Assessori signori:

Dott	Domenico GIORGIANO	Sindaco
Sig.	Giorgio ZINNO	Vice Sindaco
Prof.	Luciana Iuliana CAUTELA	Assessore
Avv.	Felice GIUGLIANO	Assessore
Dr.	Maurizio SAVARESE	Assessore
Sig.	Giampaolo SCOGNAMIGLIO	Assessore
Dr.	Michele CARBONE	Assessore

Presente	Assente
Si	
Si	
Si	
	Si
Si	
Si	
Si	

Partecipa il Segretario Generale Dr. Pasquale INCARNATO

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta.

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA ED IMPEGNO CONTABILE

La somma di €	Viene prelevata dal Titolo	Sez.
Rubrica	Capitolo	Del bilancio

che presenta la seguente disponibilità:

Stanziamiento		€
Prenotazioni		€
Impegno precedente	€	€
Impegno presente	€	€
Disponibile		€

Non comporta impegno di spesa.

San Giorgio a Cremano,

Il Ragioniere Generale
f.to Dr. Vincenzo Falasconi

PARERI ART. 49 D.Lgs.267/2000 ED ART. 51 DELLO STATUTO

Il sottoscritto Dott. Vincenzo Falasconi nella qualità di Dirigente del Settore Programm. Econ.
Visto l'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e l'art. 51 dello statuto di questo Comune;
Viste e fatte proprie le considerazioni e le motivazioni riportate nella proposta di delibera;
Preso atto che dette considerazioni e motivazioni costituiscono i presupposti di fatto e le ragioni di diritto di cui all'articolo 3 della legge n. 241/1990;
Dato atto che i fatti, gli atti citati e le di chiarazioni ivi comprese sono vere e fondate

DICHIARA

che la proposta di deliberazione che segue è regolare dal punto di vista tecnico e si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
San Giorgio a Cremano,

Il Dirigente
f.to Dr. Vincenzo Falasconi

Il sottoscritto Dr. Vincenzo FALASCONI Nella qualità di Dirigente del Settore Programm. Econ.

DICHIARA

che la proposta di deliberazione che segue è regolare dal punto di vista contabile .
San Giorgio a Cremano,

Il Dirigente
f.to Dr. Vincenzo FALASCONI

PARERE DI LEGITTIMITA' EX ART. 12 REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI

Il sottoscritto Dr. Pasquale INCARNATO, Segretario Generale del Comune;
Visto l'art. 97 del D.Lgs 267/2000;
Visto l'art. 12 del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni approvato dalla Giunta Comunale con atto n° 371 del 8.10.02;
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Dirigente del Settore Programmazione Economica, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267/2000 e dell'art. 51 dello Statuto di questo Comune:

DICHIARA

Che la proposta di delibera che segue sotto il profilo della legittimità è regolare e conforme a leggi, Statuto e Regolamenti del Comune.

San Giorgio a Cremano li 10/10/2013

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dr. Pasquale INCARNATO

Su relazione del Sindaco

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE

Il Decreto Legislativo n. 23 del 14 marzo 2011 "Disposizioni in materia di Federalismo Fiscale Municipale" ha istituito, a decorrere dall'anno 2014, l'Imposta Municipale Propria (IMU) basata sul possesso qualificato di immobili, che sostituisce per la componente immobiliare, l'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF) e le relative addizionali dovute relative ai redditi fondiari dei beni non locati e l'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI), provvedendo inoltre, agli articoli 8 e 9, a disciplinarne gli aspetti essenziali e rimandando per il resto alle modalità di applicazione dell'ICI.

L'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, successivamente modificato dal Decreto Legge n. 16 del 2 marzo 2012, , convertito con modificazioni dalla Legge n. 44 del 26 aprile 2012, ha modificato il regime dell'IMU operando in particolare sui seguenti punti:

- anticipazione, in via sperimentale, dell'entrata in vigore dell'imposta a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014;
- assoggettamento all'imposta anche degli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze;
- determinazione delle aliquote base e modifica della vecchia base imponibile ICI attraverso la variazione dei moltiplicatori delle rendite;
- applicazione a regime dell'imposta a partire dall'anno 2015.

L'aliquota di base dell'IMU è fissata allo 0,76 per cento ed è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e le relative pertinenze ed allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale.

I Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, possono aumentare o diminuire le aliquote previste per legge, secondo lo schema seguente:

	Aliquota di base	Variabilità	Minimo	Massimo
Abitazione principale	0,4 %	±0,2%	0,2 %	0,6 %
Altri immobili	0,76%	±0,3%	0,46%	1,06%
Fabbricati rurali strumentali	0,2 %	-0,1%	0,1 %	0,2 %

Per i fabbricati iscritti in Catasto, la base imponibile dell'IMU è costituita dal valore dell'immobile ottenuto dalla rendita catastale rivalutata del 5%, alla quale devono essere applicati i seguenti moltiplicatori:

- 160 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A (esclusi gli A10), C2, C6, C7;
- 140 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali B, C3, C4 ,C5;
- 80 per i fabbricati classificati in categoria catastale A10 e D5;
- 60 per i fabbricati classificati in categoria catastale D (esclusi i D5);
- 55 per i fabbricati classificati in categoria catastale C1;
- 135 per i terreni agricoli non condotti direttamente;
- 110 per i terreni agricoli dei coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali.

Il D.L. 201/2011 (così come modificato dal D.L. 16/2012), nell'assoggettare all'imposta anche l'abitazione principale e le sue pertinenze, specifica chiaramente che "per abitazione principale si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare, dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

Per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze (nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C2, C6, C7), è prevista l'applicazione di una detrazione di 200 Euro; Inoltre, per gli anni 2012 e 2013, la detrazione è maggiorata di 50 Euro per ogni figlio di età non superiore a 26 anni, residente anagraficamente e dimorante abitualmente nell'unità

immobiliare adibita ad abitazione principale, sino ad una detrazione massima complessiva di 600 Euro;

La detrazione e la relativa maggiorazione, se dovute, si applicano anche alle abitazioni assimilate con regolamento all'abitazione principale e relative pertinenze.

Il coniuge che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, risulta assegnatario della casa coniugale, è in ogni caso considerato titolare del diritto di abitazione.

La detrazione per l'abitazione principale si applica, senza maggiorazione, anche alle unità abitative possedute dagli ex-IACP e dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate ad abitazione principale dei soci assegnatari.

E' riservata allo Stato, la quota di imposta pari alla metà dell'importo, calcolato applicando alla base imponibile l'aliquota di base dello 0,76 per cento a tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale (comprese le unità immobiliari assimilate all'abitazione principale) e relative pertinenze, dei fabbricati rurali ad uso strumentale, nonché degli alloggi posseduti dagli ex-IACP e dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa, il cui gettito è di competenza esclusiva dei Comuni.

Le detrazioni di cui sopra, previste dal legislatore, nonché le detrazioni e riduzioni di aliquote deliberate dal Comune, non si applicano alla quota d'imposta riservata allo Stato.

Per la predisposizione del Bilancio di Previsione per il 2011, sono stati valutati i possibili effetti che le norme stabilite dalla disciplina sopra riassunta possono produrre in base alle modalità di attuazione regolamentate e stabilite dal Comune, sia nei riguardi dei contribuenti interessati da tali disposizioni sia in relazione al gettito dell'imposta, elemento quest'ultimo determinante per la conservazione degli equilibri di bilancio e per far fronte ai costi dei servizi essenziali per la cittadinanza.

Considerato che in base all'art.1 comma 169 della legge 296/06, i Comuni deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Tenuto conto che secondo la predetta norma le deliberazioni sono valide anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di approvazione del bilancio con effetto dal 1° Gennaio dell'anno di riferimento e che, in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

Visto l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministero dell'interno, d'intesa con il Ministero del Tesoro, del bilancio e delle programmazione economica, sentita la Conferenza Stato - città ed autonomie locali;

Letto l'art. 1, comma 381, della Legge 24 dicembre 2012, n.228, con il quale è stato differito al 30 giugno 2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali;

Letto, il Decreto del Ministero dell'Interno del 05.07.2013, con cui si differisce al 30 settembre 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli Enti locali dell'esercizio 2013;

Letto, altresì, il Decreto del Ministero dell'Interno del 02.09.2013, con cui si differisce al 30 novembre 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli Enti locali dell'esercizio 2013;

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Preso atto dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'articolo 49 del suddetto Testo Unico e dell'art. 51 dello Statuto di questo Comune, dal Dirigente del Settore Programmazione Economica;

VISTO il parere favorevole di legittimità del Segretario Generale ex art. 12 del Reg.to controlli interni approvato con deliberazione di Giunta Comunale n°371 dell'8/10/2002;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di approvare il prospetto "I.M.U. nell'anno 2013 - Aliquote e Detrazione" allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa (all. 1) nel quale sono dettagliatamente indicate le aliquote da proporre al Consiglio Comunale e corrispondenti alle diverse fattispecie imponibili confermando in Euro 200,00 su base annua la detrazione per l'abitazione principale;
- 3) di dare atto che tale proposta sarà sottoposta al Consiglio Comunale in quanto organo competente all'approvazione delle aliquote;
- 4) che tali aliquote, successivamente all'approvazione, decorreranno dal 1 gennaio 2013 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione ai sensi dell'articolo 1 comma 169 della Legge n. 296/2006;
- 5) di dichiarare, attesa l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL PRESIDENTE
f.to Domenico GIORGIANO

L'ASSESSORE ANZIANO
f.to Luciana Iuliana CAUTELA

IL SEGRETARIO
f.to Pasquale INCARNATO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio informatico dal _____ e vi resterà per quindici giorni consecutivi, come previsto dall'articolo 124, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e 32 della legge 69/2009.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to _____

ATTESTATO DI COMPIUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio informatico dal _____ al _____ con il numero _____ di registro di repertorio.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to _____

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Dalla Casa Comunale, li _____

Visto: IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

**CONTROLLO
SI ATTESTA**

Che la presente deliberazione è stata rimessa:

- Ai Sigg. Capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 D.Lgs 267/2000, giusta nota n. _____ del _____;
- Al Collegio dei Revisori (art. 170 D.Lgs.267/2000 e art. 36 Regolamento contabilità), giusta nota prot. n. _____ del _____ ;
- All'Osservatorio per i Controlli Interni, (art. 147 D.Lgs. 267/2000 e art. 13 Regolamento Controlli Interni) , giusta nota n. _____ del _____;
- _____

L'UFFICIO DI SEGRETERIA

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 co.4 D.Lgs 267/2000.

Addì,

F.to Il Segretario Generale